ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA E DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ / INCOMPATIBILITA'
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto **TULLINI MARCO** , C.F. **TLL MRC 63 E02 B249K,**

DICHIARA

di accettare l'incarico di Presidente di commissione giudicatrice nell'ambito della procedura avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI PER IL COMUNE DI CASTENASO. PERIODO 1/01/2022 – 31/12/2024",con le modalità previste dalla Determinazione n. 557 del 14.12.2021 di nomina della Commissione.

A tal fine dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci:

1) di non trovarsi rispetto ad alcuno dei concorrenti ammessi di seguito elencati:

- RTI: OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;
- LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA;
- SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;

in situazione di conflitto di interessi (casi di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016, art. 51 c.p.c. e art. 7 DPR 62/2013);

2) di non essere raggiunto da provvedimento di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capi I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

3) di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di componente di Giunta o di Consiglio presso l'Unione Terre di Pianura o uno dei comuni aderenti;

4) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

5) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

Luogo e data 14-12-2021

Firma

Marco Tullini

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 Articolo 35-bis
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II

del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

c.p.c. Art. 51 Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Art. 7 Obbligo di astensione Comma 1

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Art. 42 Conflitto di interesse Comma 2

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.